



COMUNE DI SCIOLZE

Regolamento Comunale sulla Celebrazione dei Matrimoni Civili

a cura del settore
Servizi Demografici ed Elettorali
del Comune di Sciolze



INDICE

Art. 1 OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Art. 2 FUNZIONI

Art. 3 LUOGO DELLA CELEBRAZIONE

Art. 4 RICHIESTA DELLA CELEBRAZIONE

Art. 5 GIORNATE E ORARIO DI CELEBRAZIONE

Art. 6 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 7 ALLESTIMENTO DELLA SALA

Art. 8 PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO

Art. 9 MATRIMONIO CON L'AUSILIO DI UN INTERPRETE

Art. 10 MATRIMONIO SU DELEGA

Art. 11 FORMALITA' PRELIMINARI ALLA CELEBRAZIONE

Art. 12 COSTO DEL SERVIZIO

Art. 13 USO DELLO STRUMENTO PUBBLICITARIO

Art. 14 DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 ENTRATA IN VIGORE



Art. 1 OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente provvedimento disciplina le modalità di organizzazione della attività inerenti la celebrazione del matrimonio civile nel territorio del Comune, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità di quanto previsto dall'art. 106 all'art. 116 del codice civile.

La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita ai cittadini, così come previsto dal Codice Civile e dal vigente Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 396/2000).

Essa ha luogo nel giorno indicato dalle parti e si svolge nella stanza a ciò adibita la Sala Consiliare e/o il Salone Comunale, all'interno dell'orario di servizio al momento in vigore.

Art. 2 FUNZIONI

Per la celebrazione dei matrimoni civili il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile ai dipendenti a tempo indeterminato o al Segretario Comunale.

Possono celebrare i matrimoni civili anche Assessori, Consiglieri Comunali o cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale a ciò abilitati per legge ed appositamente delegati dal Sindaco.

Art. 3 LUOGO DELLA CELEBRAZIONE

Il matrimonio civile può essere celebrato pubblicamente, alla presenza di due testimoni maggiorenni, muniti di idoneo documento di identità in corso di validità, anche parenti degli sposi, su domanda degli interessati, oltre che nella sala consiliare e/o salone comunale, anche in altre sedi separate dallo stato civile, esterne alla casa comunale purchè destinati a questa funzione, e che siano pertanto dedicati in via non occasionale alla celebrazione dei matrimoni e per queste occasioni assumono la denominazione di "Casa Comunale".

Le sedi diverse dalla casa comunale verranno individuate con apposita delibera di Giunta Comunale, così come previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 che dispone: "1. I Comuni possono disporre, anche per singole funzioni, l'istituzione di uno o più separati uffici dello stato civili. 2. Gli uffici separati dello stato civile vengono istituiti o soppressi con deliberazione della Giunta Comunale, previo avviso pubblico."

Art. 4 RICHIEDA DELLA CELEBRAZIONE

La richiesta di celebrazione si presenta presso l'ufficio di Stato civile compilando apposita domanda sottoscritta da entrambi i nubendi ed indirizzata al Sindaco, secondo un modello che sarà deliberato con atto della Giunta Comunale.

L'istanza dovrà contenere le generalità dei nubendi, la data e l'ora del matrimonio, la scelta del regime patrimoniale e l'indirizzo ove verrà stabilita la residenza coniugale.

La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle regolari pubblicazioni di matrimonio, come previsto dall'art. 50 e segg. del D.P.R. 396 del 3/11/2000.

Qualora queste non avvenissero nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla celebrazione e la prenotazione del matrimonio decade automaticamente.

Art. 5 GIORNATE E ORARIO DI CELEBRAZIONE

Il matrimonio civile, in base alla scelta dei nubendi, è celebrato, nel rispetto dei giorni e degli orari che saranno deliberati con apposito atto della Giunta Comunale.

Le celebrazioni sono comunque tassativamente sospese durante le seguenti festività:



- **1 e 6 Gennaio**
- **La domenica di Pasqua e lunedì dell'Angelo**
- **25 Aprile**
- **1 Maggio**
- **2 Giugno**
- **15 Agosto**
- **16 e 17 Agosto (festa del Patrono, Fiera di San Rocco)**
- **1°domenica di ottobre (Sagra della Zucca)**
- **1 Novembre**
- **8, 25, 26 e 31 Dicembre**

Art. 6 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L’Ufficio Comunale competente all’organizzazione della celebrazione dei matrimoni civili è l’Ufficio di Stato Civile.

La visita di luoghi destinati alla celebrazione del matrimonio civile potrà essere effettuata da parte dei richiedenti previo appuntamento, da stabilirsi con l’ufficio, al fine di scongiurare eventuali coincidenze con altre attività già pianificate e facenti parte del programma amministrativo.

L’Ufficio di Stato Civile entro 15 (*quindici*) giorni dalla presentazione della domanda, accorderà l’autorizzazione per l’utilizzo della sala, ovvero comunicherà, nel modo o nella forma ritenuta più rapida, le ragioni del mancato accoglimento dell’istanza.

La prenotazione della sala per la celebrazione del matrimonio non sarà tuttavia effettiva fino a quando i richiedenti non consegneranno la ricevuta di avvenuto pagamento all’Ufficio di Stato Civile del rimborso dovuto, che verrà stabilito annualmente con delibera di Giunta Comunale.

Art. 7 ALLESTIMENTO DELLA SALA

I richiedenti possono, a propria cura e spese, richiedere di arricchire la sala con ulteriori arredi ed addobbi che al termine della cerimonia dovranno essere tempestivamente e integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.

La sala dovrà quindi essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.

Il Comune di Sciolze si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi e degli addobbi temporaneamente disposti dai richiedenti.

Art. 8 PRESCRIZIONI PER L’UTILIZZO

E’ fatto divieto del lancio del riso, coriandoli, confetti ed altro materiale all’interno della sala utilizzata per la cerimonia e negli altri comuni.

Qualora venga trasgredita tale disposizione, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente la somma a titolo di contributo per le spese di pulizia aggiuntive.

Nel caso si verifichino danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione del matrimonio, l’ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto indicato ai sensi dell’art. 5 del presente regolamento (**soggetto richiedente**).

Art. 9 MATRIMONIO CON L’AUSILIO DI UN INTERPRETE

Nel caso i nubendi, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all’ufficiale dello stato civile, prima della celebrazione del matrimonio, di comprendere la lingua italiana.



Qualora dimostrassero di non intendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete come previsto dagli artt. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere i nubendi stessi.

L'eventuale interprete dovrà presentarsi all'ufficiale di stato civile almeno 5 (*cinque*) giorni prima della celebrazione del matrimonio, esibendo un documento in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico sottoscrivendo, alla presenza dei nubendi, apposito verbale sulla capacità di effettuare la traduzione richiesta.

Art. 10 MATRIMONIO SU DELEGA

Nel caso il matrimonio avvenga su delega di altro Comune, gli sposi dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione, compilando e sottoscrivendo il modello che sarà approvato con apposito atto da parte della giunta comunale. Il matrimonio potrà essere celebrato nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente provvedimento.

Per il matrimonio celebrato su delega di altro comune i nubendi dovranno produrre entro 8 giorni dalla data della celebrazione, salvo diverso accordo con l'ufficiale di stato civile, la seguente documentazione:

- delega del comune richiedente;
- fotocopia dei documenti di identità dei nubendi;
- fotocopia dei documenti di identità dei testimoni;

Art. 11 FORMALITA' PRELIMINARI ALLA CELEBRAZIONE

Nel giorno previsto per la celebrazione, per il regolare svolgimento della stessa, dovranno essere presenti, oltre ai nubendi due testimoni maggiorenni (1 per lo sposo, 1 per la sposa), anche parenti, muniti di documento di identità in corso di validità.

Almeno 8 giorni prima della data prevista per la celebrazione i nubendi dovranno consegnare presso l'ufficio di stato civile la fotocopia del documento di identità in corso di validità dei testimoni.

In caso di variazione dei testimoni e/o dell'interprete per motivi di urgenza o della scelta del regime patrimoniale, i nubendi devono darne comunicazione tassativamente entro le ore 12 del giorno precedente il matrimonio.

Art. 12 COSTO DEL SERVIZIO

Per la celebrazione del matrimonio è dovuto il pagamento di un rimborso spese, le cui tariffe verranno stabilite annualmente con delibera di Giunta Comunale.

I predetti rimborsi sono determinati ed aggiornati annualmente in delega dalla Giunta Comunale tenendo conto del costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (consumi per l'utilizzo della sala: riscaldamento, energia elettrica, pulizia, ecc.).

L'importo del rimborso sarà diversificato a seconda della residenza o meno nel Comune di Sciolze di almeno uno dei nubendi nonché dei giorni e degli orari di celebrazione.

Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte, per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme corrisposte, in relazione ai servizi non prestati.

Nessun rimborso competerà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.

Art. 13 USO DELLO STRUMENTO PUBBLICITARIO

Al fine di promuovere ed incrementare le celebrazioni civili così organizzate, l'Amministrazione Comunale, potrà prevedere la stipula di convenzioni con enti preposti alla promozione turistica locale.

Potranno, inoltre essere predisposti progetti volti a sviluppare la divulgazione di questa iniziativa mediante avviso pubblico, per mezzo della comunicazione di massa avvalendosi della rete telematica (internet), della stampa e di ogni altro strumento di informazione compatibile con questa finalità.



Art. 14 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia:

- *Codice Civile*;
- *D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396*;
- *D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267*;
- *Lo Statuto Comunale*.

Art. 15 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale, sarà pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, entrando in vigore il giorno successivo.

Da tale data saranno abrogate tutte le disposizioni con esso contrastanti.

In via di prima applicazione del presente regolamento non saranno soggetti al pagamento del rimborso i matrimoni civili già autorizzati.

Non sono previste deroghe se non espressamente indicate nel presente provvedimento.